

Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2020, n. 17-943

**Art. 25 del d.lgs. 152/2006 - Proroga dei termini di validita' del provvedimento di VIA espresso con d.g.r. n. 53-6256 del 02/08/2013, inerente al progetto "Lavori di arretramento argine in sinistra orografica del fiume Po, localita' Cascina Consolata in Comune di Casale Monferrato (AL)", presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).**

A relazione degli Assessori Gabusi, Marnati:

Premesso che:

in data 28/03/2013, il proponente, Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), aveva presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto "Lavori di arretramento argine in sinistra orografica del fiume Po, località Cascina Consolata in Comune di Casale Monferrato (AL)";

il progetto, consistente nell'arretramento del rilevato arginale esistente in sponda sinistra del fiume Po, che viene spostato alle spalle della Cascina Consolata, con dismissione e rimozione dell'argine attuale di lunghezza pari a circa 770 m, era stato sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) in quanto ricadente all'interno del territorio del "Parco fluviale del Po e dell'Orba" ed al contestuale procedimento di valutazione di incidenza in quanto ricadente all'interno della Zona di Protezione Speciale Z.P.S. "Fiume Po – Tratto Vercellese Alessandrino" (codice IT1180028);

con d.g.r. n. 53-6256 del 02/08/2013, pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 14/08/2013, era stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale giudizio di valutazione di incidenza favorevole, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni; tale provvedimento ricomprendeva altresì, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, il nulla osta idraulico di cui al r.d. 523/1904 e l'autorizzazione paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004;

nella suddetta d.g.r. n. 53-6256 del 02/08/2013 era stato stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9 della l.r. 40/1998, il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, avesse efficacia per la durata di tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto.

Dato atto che, dagli esiti istruttori del Settore Difesa del Suolo, emerge che:

come chiarito dal Settore Regionale Attività Giuridica e Amministrativa della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (ora Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica), con nota prot. n. 16060/A1801A del 05/04/2018, il provvedimento che consente in via definitiva la realizzazione dell'intervento, nel caso di opere pubbliche, è costituito dall'atto di approvazione del progetto esecutivo;

l'AIPO aveva provveduto ad approvare il progetto esecutivo con propria d.d. n. 1347 del 03/12/2016 e pertanto il suddetto provvedimento di VIA ha efficacia, ai fini dell'inizio dei lavori, sino al 03/12/2019, salvo presentazione di motivata richiesta di proroga da parte del proponente.

Richiamato che con d.g.r. n. 55-2851 del 07/11/2011 sono state fornite indicazioni procedurali in merito alla conduzione dei procedimenti di proroga dei provvedimenti conclusivi della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale ed è stato stabilito il termine di conclusione del procedimento.

Preso atto che in data 27/11/2019, con nota prot. n. 29488, l'AIPO:

ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell' art. 25, c. 5, del d.lgs. 152/2006, domanda di proroga del suddetto provvedimento di valutazione di impatto ambientale, per 180 giorni ai fini dell'inizio dei lavori, corredata della documentazione richiesta nell'allegato alla richiamata d.g.r. n. 55-2851 del 07/11/2011;

ha dichiarato che non ha potuto rispettare i termini per l'inizio dei lavori a causa della mancanza di finanziamento, assegnato con la variazione di bilancio approvato con deliberazione del Comitato di indirizzo n. 22 del 29/07/2019.

Dato atto che:

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 30107/A1605A del 28/11/2019, nella Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria la Direzione Agricoltura (ora Direzione Agricoltura e Cibo), la Direzione Competitività del Sistema regionale e la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio (ora Direzione Ambiente, Energia e Territorio) e ha attivato l'Organo tecnico regionale per i relativi adempimenti istruttori;

il medesimo Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale ha altresì provveduto a far pubblicare documentazione trasmessa sul sito web della Regione in data 03/12/2019, alla pagina: "[http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni\\_ambientali/via.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/via.htm)";

con d.d. n. 4163/A18000 del 05/12/2019 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, è stata delegata al responsabile del Settore Difesa del Suolo la responsabilità del suddetto procedimento;

sul B.U.R. n. 50 del 12/12/2019, è stato pubblicato l'avviso di comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e di avvio del procedimento, disponendo che le eventuali memorie e osservazioni potessero essere presentate dal pubblico nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del comunicato;

a seguito del deposito della documentazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

l'istruttoria è stata svolta dall'Organo tecnico di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA);

in data 08/01/2020, si sono svolte le riunioni dell'Organo tecnico regionale e della Conferenza di servizi con i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della medesima legge regionale, al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga richiesta.

Dato atto inoltre che, come da documentazione agli atti del Settore Difesa del Suolo, nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- nota prot. n. 118761/1906A del 17/12/2019 del Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 115138 del 31/12/2019 dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est;
- nota prot. n. 24 del 08/01/2020 dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino;
- nota prot. n. 487 del 08/01/2020 del Comune di Casale Monferrato - Settore Pianificazione Urbana e Territoriale;
- nota prot. n. 3128/A1600A del 14/01/2020 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

Dato atto, altresì, che dagli esiti istruttori del Settore Difesa del Suolo, risulta che:

la richiesta di proroga è intervenuta nel periodo di validità del giudizio di compatibilità ambientale di cui alla d.g.r. n. 53-6256 del 02/08/2013;

alla luce della documentazione presentata, delle risultanze della conferenza di servizi, dei pareri pervenuti e degli approfondimenti eseguiti dall'Organo tecnico regionale, è emerso che le condizioni ambientali al contorno non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario e non sono emersi elementi critici tali da rendere necessario un approfondimento con riferimento delle principali componenti ambientali;

l'Ente di Gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino, con nota prot. n. 24 del 08/01/2020, ha confermato la validità del giudizio di incidenza già espresso con propria d.d. n. 142 del 12/07/2013 e delle prescrizioni in esso contenute;

il comma 3 dell'art. 23 del d.lgs. 104/2017 ha previsto l'attuazione del monitoraggio ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del citato d.lgs. 104/2017 che ha sostituito l'art. 28 del d.lgs. 152/2006 introducendo il nuovo regime della Verifica di ottemperanza;

il proponente, ai sensi del comma 3 dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006, è tenuto a trasmettere la documentazione contenente gli elementi necessari per la Verifica di ottemperanza;

nella riunione della conferenza di servizi del 08/01/2020, l'AIPO ha confermato l'autorizzazione idraulica già resa con nota prot. 21505 del 17/07/2013;

per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Casale Monferrato in data 09/07/2013, essa deve ritenersi tuttora valida in virtù del disposto dell'articolo 3-quater della l. 112/2013 (di conversione del d.l. 91/2013), che ha previsto modifiche al regime dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica. In particolare, la disposizione sopra richiamata ha introdotto - da un lato - un differimento della durata "ordinaria" dell'autorizzazione paesaggistica da cinque a sei anni per i lavori iniziati ma non conclusi nel corso del quinquennio (testo modificato del comma 4 dell'articolo 146 d.lgs. 42/2004), e - dall'altro, per quanto di interesse nel caso di specie - un differimento relativo all'efficacia delle autorizzazioni già rilasciate e in corso di validità alla data del 21/08/2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 69/2013 conv. in l. 98/2013, sul quale è intervenuta la proroga di cui al comma 2 del citato art. 3-quater della l. 112/2013), per le quali è stata prevista una proroga di tre anni rispetto alla scadenza quinquennale;

sussistono pertanto i presupposti per la concessione della proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA rilasciato con d.g.r. n. 53-6256 del 02/08/2013.

Ritenuto pertanto di disporre, ai sensi dell'art. 25, c. 5 del d.lgs. 152/2006, la proroga di 180 giorni, rispetto alla precedente scadenza, dei termini di validità del suddetto provvedimento di VIA e di confermare tutte le prescrizioni già formulate nel medesimo provvedimento, richiamando inoltre che il proponente è tenuto alla presentazione di una quantificazione di tutti i materiali litoidi globalmente movimentati, comprendenti quelli da reperire, quelli per i quali è previsto il riutilizzo dai lavori dell'opera stessa e quelli da mettere a deposito definitivo, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 23/2016.

Tutto ciò premesso;

visto il d.lgs. 152/2006;

visto il d. lgs. 104/2017;

visto il d. lgs. 42/2004;

visto il d.l. 69/2013 conv. in l. 98/2013;

visto il d.l. 91/2013 conv. in l. 112/2013;

vista la l.r. 40/1998;

vista la l.r. 23/2008;

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999;

vista la d.g.r. n. 55-2851 del 07/11/2011;

vista la d.d. n. 4163/A18000 del 05/12/2019;

attestato che la presente deliberazione della Giunta regionale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di disporre, ai sensi dell'art. 25, c. 5 del d.lgs. 152/2006, la proroga di 180 giorni, rispetto alla precedente scadenza, dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale espresso con d.g.r. n. 53-6256 del 02/08/2013, inerente al progetto "Lavori di arretramento argine in sinistra orografica del fiume Po, località Cascina Consolata in Comune di Casale Monferrato (AL)", presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), per le motivazioni illustrate in premessa;

- di confermare tutte le prescrizioni già formulate nella suddetta d.g.r. n. 53-6256 del 02/08/2013, richiamando inoltre che il proponente è tenuto alla presentazione di una quantificazione di tutti i materiali litoidi globalmente movimentati, comprendenti quelli da reperire, quelli per i quali è previsto il riutilizzo dai lavori dell'opera stessa e quelli da mettere a deposito definitivo, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 23/2016;
- di dare atto che, in conformità all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, il presente provvedimento é risolutivamente condizionato al positivo esperimento del procedimento di Verifica di ottemperanza;
- di dare atto che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata in copia conforme presso l'Ufficio regionale deposito progetti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)